

PROTOCOLLO DI INTESA

ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241

TRA

- **Associazione Nazionale Alpini - Sezione ANA di Bergamo**, con sede in Bergamo, Via Vittorio Gasparini, 30, qui rappresentata dal Presidente pro-tempore Giorgio Francesco Sonzogni,
- **Provincia di Bergamo**, con sede in Bergamo, via Torquato Tasso n. 8, qui rappresentata dal Presidente dott. arch. Pasquale Gandolfi;
- **Agenzia per la Tutela della Salute di Bergamo**, con sede in Bergamo, Via Gallicciolli n. 4, qui rappresentata dal Direttore Generale dott. Massimo Giupponi;
- **Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Bergamo Est**, con sede in Seriate (BG), via Paderno, n. 21, qui rappresentata dal Direttore Generale dott. Marco Passaretta;
- **Diocesi di Bergamo**, con sede in Piazza Duomo n. 5, 24129 – Bergamo, qui rappresentata dal Vicario episcopale per i laici e la pastorale Monsignor Michelangelo Finazzi;
- **Fondazione Angelo Custode**, con sede in Piazza Duomo n.5, 24129 – Bergamo, qui rappresentata dal Presidente Mons. Vittorio Nozza;
- **Associazione “La Nostra Famiglia”**, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con DPR 19.06.1958 n. 765, con sede legale in Ponte Lambro (CO), via Don Luigi Monza n. 1, qui rappresentata dalla Presidente Luisa Minoli,
- **Consorzio Servizi Val Cavallina**, in rappresentanza dell'ufficio di Piano Ambito Valle Cavallina, con sede in Via F.lli Calvi, 1 - 24069 - Trescore

Balneario - (BG), qui rappresentata dal Presidente pro-tempore Fabio Brignoli;

• **Comune di Endine Gaiano**, con sede in via Nullo n. 2, qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore;

• **Comune di Berzo San Fermo**, con sede in Via Roma n. 1, 24060 – Berzo San Fermo (BG), qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore;

• **Comune di Bianzano**, con sede in Via Chiesa n. 4, 24060 – Bianzano (BG), qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore;

• **Comune di Borgo di Terzo**, con sede in Via Nazionale n. 18, 24060 – Borgo di Terzo (BG) qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore;

• **Comune di Casazza**, con sede in Via Nazionale n. 1, 24060 – Casazza (BG) qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore;

• **Comune di Cenate Sopra**, con sede in Piazza Papa Giovanni XXIII n. 2, 24060 – Cenate Sopra (BG), qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore;

• **Comune di Entratico**, con sede in Via Roma n. 4, 24060 – Entratico (BG), qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore;

• **Comune di Gaverina Terme**, con sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 6, 24060 – Gaverina Terme (BG), qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore;

• **Comune di Grone**, con sede in Piazza Donatori di Sangue n. 1, 24060 – Grone (BG), qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore;

• **Comune di Luzzana**, con sede in Via Castello n. 1, 24060 – Luzzana (BG), qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore;

• **Comune di Monasterolo del Castello**, con sede in Via San Pietro n. 1, 24060 – Monasterolo del Castello (BG), qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore;

- **Comune di Ranzanico**, con sede in Piazza dei Caduti n. 1, 24060 – Ranzanico (BG), qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore;
- **Comune di Spinone al Lago**, con sede in Via Nazionale n. 1, 24060 – Spinone al Lago (BG), qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore;
- **Comune di Trescore Balneario**, con sede in Piazza Cavour n. 1, 24069 – Trescore Balneario (BG), qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore;
- **Comune di Vigano San Martino**, con sede in Via Prada n. 1, 24060 – Vigano San Martino (BG), qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore;
- **Comune di Zandobbio**, con sede in Via Roma n. 4, 24060 – Zandobbio (BG), qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore;
- **Consorzio B.I.M. – Bacino Imbrifero dell'Oglio**, con sede in Casazza (BG), via Don Luigi Zinetti n. 1, qui rappresentata dal Presidente pro-tempore Denis Flaccadori;

VISTI:

- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (“Istituzione del servizio sanitario nazionale”);
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso...”);
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”);
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”);
- la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (“Governo della rete degli interventi

e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”);

- la legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (“Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale”) che introduce strumenti quali Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST), Accordo di Rilancio Sociale e Territoriale (AREST), Accordo di Programma ecc., come modalità privilegiate per la realizzazione di interventi d’interesse regionale;

- la DGR n. XII/2167 del 15 aprile 2024 di Regione Lombardia recante indirizzi per l’attuazione della programmazione territoriale dei Piani di Zona 2025–2027;

- il principio di sussidiarietà, declinato dalla Costituzione (art. 118, comma 4) e recepito nelle politiche regionali e nazionali, alla base della collaborazione tra enti pubblici, associazioni e terzo settore.

- il riconoscimento del Consorzio Servizi Val Cavallina, costituito ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 267/2000, come soggetto capofila per la gestione associata del Piano di Zona, nonché le deliberazioni della Giunta regionale e del Piano d’Ambito in materia di sostegno alle famiglie e al “dopo di noi”;

- lo statuto e le finalità istituzionali dell’Associazione Nazionale Alpini.

PREMESSO CHE:

- nelle strutture della “Casa Alpini di Endine Gaiano” per persone con disabilità, situate nel Comune di Endine Gaiano, sono attualmente svolte attività socio-sanitarie in favore di persone con disabilità, nello specifico attraverso una Residenza Sanitaria per Disabili (RSD) e un Centro Diurno per Disabili (CDD), gestite dall’Associazione “La Nostra Famiglia” con accreditamento regionale DGR 52310 del 02/08/2007 e DGR 6639 del 20/02/2008;

• la gestione delle attività socio-sanitarie ricade, per quanto di competenza, nell'ambito dell'Agenzia tutela salute Bergamo e dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Valle Cavallina, coordinato dal Consorzio Servizi Val Cavallina, in conformità alle direttive regionali e alla pianificazione d'ambito per l'offerta dei servizi sociali e sociosanitari;

• le strutture della "Casa Alpini di Endine Gaiano" rappresentano un presidio di interesse pubblico sovra-comunale, riconosciuto come risorsa strategica al servizio dell'intero bacino territoriale dell'Ambito Valle Cavallina e dei Comuni aderenti, in quanto rispondente a bisogni sociosanitari diffusi e con capacità di presa in carico anche intercomunale;

• la Provincia di Bergamo è proprietaria di due stabili, siti in Comune di Endine Gaiano adibiti a Residenza Sanitaria Assistenziale per Persone con Disabilità (RSD) e Centro Diurno per Persone con Disabilità (CDD), come da atto di impegno stipulato presso il Notaio Remo Russo di Bergamo Rep. n.14647 del 18.05.1994; in particolare:

○ fabbricato sito in Via Della Repubblica, 14 di complessivi tre piani (seminterrato, rialzato e piano primo) adibito a Residenza Sanitaria per persone con Disabilità, come meglio individuato nell'allegata planimetria A, iscritto a catasto al foglio 1, mappale n. 1283, categoria catastale B/1, rendita catastale Euro 2.329,78;

○ fabbricato, sito in Via Don Giovanni Fogaroli, 2 adibito a Centro Diurno per Disabili, come meglio individuato nell'allegata planimetria B, iscritto catastalmente al foglio 9 mappale 4437,

categoria catastale B/1, rendita catastale Euro 1.324,81;

- l'uso delle strutture è concesso in comodato d'uso gratuito alla Associazione Nazionale Alpini - Sezione ANA di Bergamo e in sub-comodato d'uso gratuito all'Associazione "La Nostra Famiglia" – Ente ecclesiastico, con la presa in carico da parte dell'Associazione sub-comodataria della manutenzione ordinaria dell'immobile;

- l'Associazione Nazionale Alpini - Sezione ANA di Bergamo - per consolidata tradizione, ha tra le sue peculiari caratteristiche lo spirito di solidarietà e di aiuto ai più deboli e bisognosi, la promozione, l'organizzazione e lo svolgimento di attività a carattere sociale, culturale e ricreativo, nonché l'aiuto a popolazioni colpite da calamità, con particolare riguardo ad attività ad alto contenuto umano e sociale, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci iscritti;

- l'Associazione Nazionale Alpini - Sezione ANA di Bergamo persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con particolare riferimento al territorio della provincia di Bergamo;

a) non svolge attività lucrative;

b) svolge attività d'interesse collettivo nei campi della promozione e della valorizzazione dei valori civici connessi alle tradizioni degli alpini e del concorso ad attività di volontariato e di protezione civile;

c) non frappone ostacoli di tipo discriminatorio o antidemocratico all'ammissione nella qualità di socio;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

1. Le premesse, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha per oggetto la condivisione e il coordinamento di un percorso finalizzato alla formalizzazione di uno strumento di programmazione negoziata, ai sensi della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19 (“Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale”), per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale denominato **“Nuova Casa Alpini di Endine Gaiano”** per persone con disabilità.

2. Tale intervento consiste nella completa demolizione dell'attuale edificio adibito a Centro Diurno per Disabili (CDD), sito in Endine Gaiano, via Fogaroli n. 2, e nella realizzazione di un nuovo fabbricato con destinazione a Residenza Sanitaria per Disabili (RSD), in linea con i fabbisogni socio-assistenziali rilevati sul territorio e con le finalità statutarie di tutti i soggetti coinvolti.

3. L'attuale edificio destinato a CDD sarà ricollocato in adeguata sede dopo la realizzazione della nuova RSD secondo le esigenze del territorio e le disponibilità economico-finanziarie future.

4. Le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, si impegnano a collaborare attivamente al fine di favorire la realizzazione dell'intervento infrastrutturale sopra descritto, quale concreta attuazione delle politiche sociali, socio-sanitarie e socio-assistenziali previste dalla normativa nazionale e regionale di settore vigente, secondo i principi di sussidiarietà, prossimità e integrazione socio-territoriale.

5. L'intervento, localizzato su un immobile di proprietà della Provincia di Bergamo già concesso in comodato d'uso all'Associazione Nazionale Alpini – Sezione ANA di Bergamo - interesserà anche eventuali ulteriori aree e strutture pubbliche o di pubblica utilità adiacenti, rientranti nella disponibilità degli enti firmatari, funzionali alla piena valorizzazione e al potenziamento dell'offerta di servizi destinati alle persone con disabilità e alle loro famiglie nell'ambito sovracomunale di riferimento.

6. Le Parti si impegnano nel comune obiettivo di favorire anche l'implementazione dei servizi che la struttura può fornire ai cittadini, per quanto di rispettiva competenza, a porre in essere ogni azione e contributo che favoriscano la realizzazione dell'intervento infrastrutturale in epigrafe quale attuazione, ognuna per le proprie competenze attribuite dalle normative nazionali e regionali di settore richiamate in premessa, oltre alle ulteriori normative collegate, secondo i principi di sussidiarietà.

7. Il perimetro dell'intervento riguarda le proprietà della Provincia di Bergamo attualmente concessa in comodato d'uso all'Associazione Nazionale Alpini – Sezione ANA di Bergamo - , e proprietà, pubbliche e private delle Parti coinvolte nel presente Protocollo d'Intesa, ad esso contermini e complementari, in quanto vocate a favorire l'attuazione delle finalità di cui al presente documento, la loro connessione e integrazione con il territorio e i servizi, e con le funzioni pubbliche o di pubblica utilità in esso presenti.

ART. 3 – IMPEGNI COMUNI

1. Le Parti si impegnano a dar corso con tempestività e pro-attività all'attività di propria competenza come meglio disciplinato nel presente Protocollo

d'intesa ai fini della realizzazione delle finalità indicate nell'art. 2, con specifico riferimento ai contenuti dello Studio di Fattibilità quali a) il progetto preliminare, b) il quadro economico-finanziario, c) il piano socio-sanitario e d) il piano gestionale (vedi allegati), predisposto dall'Associazione Nazionale Alpini – Sezione ANA di Bergamo - e alle successive modifiche e integrazioni che verranno ad esso apportate in esito alle attività istruttorie e programmatiche o agli approfondimenti che dovessero emergere su richiesta delle Parti coinvolte, preliminarmente alla formalizzazione dello strumento di programmazione negoziata condiviso tra le Parti.

2. Le Parti si impegnano a verificare la possibilità di rimodulare obiettivi e finalità del presente protocollo d'intesa ai fini della sua concreta e fattiva attuazione, anche parziale, ovvero a regolarizzare le situazioni medio tempore verificatesi.

ART. 4 – IMPEGNI DELLE PARTI

Art. 4.1 – Impegni della Associazione Nazionale Alpini – Sezione ANA di Bergamo

1. L'Associazione Nazionale Alpini – Sezione ANA di Bergamo - quale parte Soggetto Promotore dell'intervento in oggetto, si impegna a fornire il proprio apporto operativo a sostegno dell'attività tecnica, amministrativa e finanziaria che consenta di addivenire e sottoscrivere lo strumento di programmazione negoziata prescelto.

2. L'Associazione Nazionale Alpini – Sezione ANA di Bergamo - si impegna a mettere a disposizione un progetto di fattibilità tecnica ed economica, con relativo cronoprogramma, al fine di stabilire correttamente le tempistiche

e i lavori da effettuare e di raccogliere il consenso, i suggerimenti ed i pareri di tutti gli Enti competenti coinvolti.

3. L'Associazione Nazionale Alpini – Sezione ANA di Bergamo - si impegna a contribuire al progetto della “Nuova Casa Alpini di Endine Gaiano” per persone con disabilità integrando i mezzi finanziari necessari alla completa realizzazione dell’opera.

4. L'Associazione Nazionale Alpini – Sezione ANA di Bergamo - riconosce il presente intervento come conforme all’atto di impegno stipulato presso il Notaio Remo Russo di Bergamo Rep. n.14647 del 18.05.1994, riconoscendone il carattere socio-sanitario-assistenziale.

Art. 4.2 – Impegno della Provincia di Bergamo

1. La Provincia di Bergamo, in qualità di proprietaria dell’area, si impegna ad autorizzare il progetto di intervento così come prefigurato nel presente documento nonché la trasformazione della struttura sia sotto il profilo urbanistico che edilizio.

2. La Provincia di Bergamo, per quanto di propria competenza, si impegna a fornire il proprio apporto collaborativo nella trattazione dei temi di interesse sovracomunale comunicando, se del caso, valutazioni e risoluzioni ai Comuni del territorio affinché con il loro coinvolgimento possano portare valore aggiunto al processo.

3. La Provincia di Bergamo si impegna a concedere in uso gratuito, per le finalità socio-sanitarie-assistenziali sopra esposte, all’Associazione Nazionale Alpini – Sezione ANA di Bergamo, con facoltà di sub-comodato di primo ordine a un Ente individuato nella Associazione “La Nostra Famiglia” che già gestisce il servizio con adeguate competenze

specialistiche, per un periodo di anni 25 dalla fine lavori, rinnovabile per ulteriori anni 25;

4. La Provincia di Bergamo si impegna a contribuire all'intervento con un finanziamento pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

5. La Provincia di Bergamo si impegna ad assumere la funzione di Stazione Appaltante dei lavori da realizzare trattandosi di un immobile di sua proprietà ed avendo al proprio interno adeguate competenze ed adeguati uffici nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

4.3 Impegno dell'Agenzia per la Tutela della Salute di Bergamo

L'Agenzia per la Tutela della Salute di Bergamo si impegna a favorire il coordinamento istituzionale tra le Unità d'Offerta e la rete dei servizi territoriali. L'obiettivo è garantire la piena integrazione sistemica dell'iniziativa, ispirata ai principi di sussidiarietà e prossimità, consolidando il ruolo della struttura quale presidio di interesse pubblico riconosciuto dai soggetti del territorio interessati.

4.4 Impegno dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Bergamo Est

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Bergamo Est riconoscendo la rilevante valenza sociale dell'iniziativa, si impegna, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, a favorire il raccordo tra gli interventi sanitari e socio-sanitari propri con quelli erogati dalla struttura in coerenza con la programmazione socio-sanitaria e nel rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento.

4.5 Impegno della Diocesi di Bergamo.

La Diocesi di Bergamo sostiene l'intervento per la realizzazione della "Nuova Casa Alpini di Endine Gaiano" da destinare a residenza sanitaria per disabili

(RSD), condividendo pienamente l'obiettivo di proseguire la lunga storia di generosità e dedizione degli Alpini Bergamaschi, avviata con preveggenza già nel 1975.

La Diocesi si impegna ad accompagnare la realizzazione della nuova struttura sensibilizzando le comunità parrocchiali e le Comunità ecclesiali territoriali, con particolare riferimento a quelle del territorio della Valcavallina e del Sebino, anche favorendo raccolta di fondi da destinare all'opera.

4.6 Impegno della Fondazione Angelo Custode

La Fondazione Angelo Custode si impegna ad accompagnare la realizzazione della "Nuova Casa Alpini di Endine Gaiano" per persone con disabilità mettendo a disposizione la propria esperienza sviluppata nella gestione di servizi per la grave disabilità riconoscendone la necessità per il territorio provinciale in considerazione della rilevante lista d'attesa che registra la Residenza per persone con disabilità.

4.7 Impegno dell'Associazione "La Nostra Famiglia"

L'Associazione La Nostra Famiglia si impegna a proseguire nella gestione della Residenza Sanitaria per Persone con Disabilità, garantendo la continuità del servizio nel rispetto dei principi di qualità, appropriatezza e tutela della persona.

A tal fine, l'Associazione si impegna a mantenere, anche per il futuro, lo stesso livello di dedizione, professionalità e responsabilità gestionale che ha contraddistinto gli anni di attività precedenti, assumendosi il rilevante carico organizzativo, economico e operativo connesso alla conduzione della struttura, anche in ragione dell'incremento dei posti della nuova struttura e del carico gestionale che ne deriverà.

Tale impegno è espressione della coerenza con la Missione istituzionale della Associazione ovvero di tutelare la dignità e la qualità della vita delle persone con disabilità, facendosi carico anche della sofferenza personale e familiare. Rispetto della vita, presa in carico globale, elevata professionalità, stile di accoglienza sono gli aspetti qualificanti dell'Associazione, con l'obiettivo di promuovere una buona crescita delle persone, l'inclusione sociale, una buona qualità di vita.

4.8 – Impegno del Comune di Endine Gaiano

Il Comune di Endine Gaiano si impegna a dar corso con tempestività e proattività all'attività di propria competenza per la realizzazione del presente Protocollo d'Intesa, con particolare riferimento alle competenze istituzionali derivanti dal fatto che l'intervento si svolge sul proprio territorio comunale ed a contribuire all'intervento con una somma pari a € 20.000,00 (ventimila/00).

Il Comune di Endine Gaiano riconosce il presente intervento come conforme all'atto di impegno della Provincia nei suoi confronti, documento pubblico registrato presso il Notaio Remo Russo di Bergamo Rep. n.14647 del 18.05.1994, riconoscendone il carattere socio-assistenziale.

4.9 Impegno del Consorzio Servizi Val Cavallina.

Il Consorzio Servizi Val Cavallina si impegna a far da tramite con tutti i Comuni sottoelencati per mettere a disposizione l'importo di Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) come meglio sotto precisato.

Art. 4.10 – Impegno dei Comuni ricompresi nel Consorzio Servizi Val Cavallina.

I seguenti Comuni:

- **Comune di Berzo San Fermo**, con sede in via Roma n. 1, 24060, Berzo

San Fermo (BG);

• **Comune di Bianzano**, con sede in Via Chiesa n. 4, 24060, Bianzano (BG);

• **Comune di Borgo di Terzo**, con sede in Via Nazionale n. 18, 24060 –
Borgo di Terzo (BG);

• **Comune di Casazza**, con sede in Via Nazionale n. 1, 24060 – Casazza
(BG);

• **Comune di Cenate Sopra**, con sede in Piazza Papa Giovanni XXIII n. 2,
24060 – Cenate Sopra (BG);

• **Comune di Endine Gaiano**, con sede in via Nullo n. 2, 24060 – Endine
Gaiano (BG);

• **Comune di Entratico**, con sede in Via Roma n. 4, 24060 – Entratico (BG);

• **Comune di Gaverina Terme**, con sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 6,
24060 – Gaverina Terme (BG);

• **Comune di Grone**, con sede in Piazza Donatori di Sangue n. 1, 24060 –
Grone (BG);

• **Comune di Luzzana**, con sede in Via Castello n. 1, 24060 – Luzzana (BG);

• **Comune di Monasterolo del Castello**, con sede in Via San Pietro n. 1,
24060 – Monasterolo del Castello (BG);

• **Comune di Ranzanico**, con sede in Via Chiesa n. 5, 24060 – Ranzanico
(BG);

• **Comune di Spinone al Lago**, con sede in Via Nazionale n. 1, 24060 –
Spinone al Lago (BG);

• **Comune di Trescore Balneario**, con sede in Piazza Cavour n. 1, 24069 –
Trescore Balneario (BG);

• **Comune di Vigano San Martino**, con sede in Piazza Vittorio Veneto n. 7,

24060 – Vigano San Martino (BG);

• **Comune di Zandobbio**, con sede in Via Roma n. 4, 24060 – Zandobbio (BG);

tutti i Comuni sopra elencati si sono impegnati tramite il Consorzio Servizi Val Cavallina di cui fanno parte a mettere a disposizione la somma di Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) come sopra indicato.

Art. 4.11 Impegno del Consorzio B.I.M. – Bacino Imbrifero Montano dell’Oglio.

Il Consorzio B.I.M. – Bacino Imbrifero Montano dell’Oglio con sede in Casazza (BG), via Don Luigi Zinetti n. 1, si impegna a contribuire all’intervento con una somma pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00);

ART. 5 – DURATA

1. Il presente Protocollo d’Intesa è efficace sino al raggiungimento delle sue finalità ed alla completa attuazione degli impegni assunti dalle Parti e, comunque, non oltre dieci anni dalla data della sua stipula.

2. Le Parti si danno atto che, decorso tale termine, il Protocollo potrà essere prorogato previo atto espresso, ovvero rinegoziato con riferimento alle mutate esigenze operative e/o normative.

ART. 6 - EFFETTI TRA LE PARTI

1. Il presente Protocollo non disciplina impegni contrattuali la cui violazione è soggetta a sanzioni, configurandosi quale strumento di cooperazione istituzionale ai sensi dell’art. 15 L. 241/1990 in funzione dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione del progetto, nonché alla riorganizzazione ed al potenziamento dell’offerta socio-sanitaria-assistenziale nel territorio di riferimento.

2. Ciascuna Parte assumerà ogni decisione relativa al progetto di cui al presente Protocollo in piena autonomia, svolgendo le opportune analisi e le conseguenti valutazioni secondo le proprie competenze, attribuzioni e procedure.

ART. 7 - TRATTAMENTO FISCALE

1. Il presente Protocollo è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Tariffa Parte Seconda annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta farà carico alla Parte che chiederà la registrazione.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Protocollo d'Intesa assumerà piena efficacia a seguito della sua approvazione da parte degli organi competenti delle amministrazioni coinvolte e alla sua formale sottoscrizione. Ogni modifica al Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da tutte le Parti originariamente firmatarie. Non sarà in alcun caso ammesso di provare in altro modo se non mediante atto scritto l'esistenza di patti contrari, modificativi e/o estintivi del Protocollo.

2. Le Parti, in particolare, si riservano in modo propositivo ogni integrazione del presente Protocollo, finalizzata all'ottimizzazione dei suoi obiettivi e all'individuazione di modalità ulteriormente sollecitate per la sua attuazione.

3. Eventuali atti attuativi del presente Protocollo potranno essere stipulati tra alcune o tutte le Parti firmatarie, previa intesa condivisa, secondo quanto previsto dalla L.R. 19/2019.

4. Per quanto non disciplinato dal presente Protocollo, valgono le vigenti

disposizioni di legge.

Si allega:

a) il progetto tecnico preliminare;

b) il quadro economico-finanziario;

c) il piano socio-sanitario;

d) il piano gestionale.

Bergamo, li 25.02.2026

Letto, approvato e sottoscritto.

Consorzio Servizi Val Cavallina Prot. n. 0001454 del 26-02-2026 arrivo

